

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.26/2018

PAGINA

1/5

OGGETTO

DICHIARAZIONE D'INTENTO

AGGIORNAMENTO

20 MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1, comma 1, lettera c), D.L. 29.12.83 n. 746 Conv. in L. 27.2.84 n. 17; D.L. 2.3.2012 n. 16 Conv. in L.26.04.2012 n.44 modif. dall'art. 20, D.LGS 21.11.2014 n. 175; circ. 31/e del 30.12.2014; Provv. A.E. 12.12.2014 prot. n. 159674/2014; D.LGS 24 settembre 2015 n. 158; Provv. A.E. del 2.12.2016 n. 213221; Risol. A.E. 22.12.2016, n. 120/e

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

TUIR

IVA – RAPPORTI CON L'ESTERO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

009

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 14/2017 - DICHIARAZIONE D'INTENTO NUOVO MODELLO DAL 1 MARZO 2017

CIRCOLARE N. 09/2016 - DICHIARAZIONE D'INTENTO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

I contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA nel limite di un importo definito “*planfond*”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendendo effettuare.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.26/2018

PAGINA

2/5

CONTENUTO DEL MODELLO

La dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola che più operazioni future tra le stesse parti.

Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità con il modello approvato dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il modello per la dichiarazione d'intento (Modello DI), e le relative istruzioni, sono stati approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina con l'art. 20 del DLgs. 175/2014.

Successivamente, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento (Modello DI), da utilizzare per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.

Entrambe le versioni del modello si compongono di tre parti:

- ◇ Frontespizio;
- ◇ Quadro A;
- ◇ Impegno alla trasmissione telematica del modello.

Nel frontespizio sono, tra l'altro, indicate le generalità del contribuente, nonché la vera e propria dichiarazione dell'intento di avvalersi, in quanto esportatore abituale, della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA. È, inoltre, indicato il destinatario della dichiarazione stessa.

Il quadro A contiene l'attestazione del plafond IVA utilizzato e, nello specifico:

- Il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile);
- Le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.

La dichiarazione d'intento può essere riferita a più operazioni tra le stesse, fino a concorrenza dell'ammontare riportato nella dichiarazione medesima.

La nuova versione del modello che, come anticipato, è utilizzabile dal 1.3.2017, è diversa rispetto alla precedente versione, esclusivamente per l'eliminazione del campo «dal...al...» che permetteva di effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un determinato periodo dell'anno.

A differenza della versione previgente, inoltre, il Modello DI approvato in data 2.12.2016 impone di indicare, all'atto di presentazione della dichiarazione di intento, l'ammontare del plafond che l'esportatore abituale intende utilizzare per ciascun fornitore.

Non è più consentita l'indicazione dell'importo complessivo degli acquisti da effettuare senza applicazione dell'IVA, non essendo più presenti i campi 3 e 4 nel frontespizio del Modello. In base al nuovo Modello, nel campo 2 del frontespizio, l'importo da indicare deve, quindi,

rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Di conseguenza, particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza applicazione dell'IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza applicazione dell'IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza imposta

EMISSIONE DELLA LETTERA D'INTENTO

Come noto, con il D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 sono cambiate le regole per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l'Iva al proprio fornitore:

- La dichiarazione di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente dall'esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, in quanto munito di plafond) all'Agenzia delle Entrate;
- L'Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta ricezione della dichiarazione d'intento, all'esportatore abituale;
- L'esportatore abituale invia al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate;
- Il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura del bene o la prestazione di servizio senza l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

La dichiarazione d'intento va quindi presentata dall'esportatore abituale esclusivamente in via telematica:

- ✓ Direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline; ovvero
- ✓ Tramite un soggetto abilitato; utilizzando il predetto software "Dichiarazione d'intento".

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

- ✓ Della dichiarazione trasmessa
- ✓ Della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

RICEZIONE DELLA LETTERA D'INTENTO DA PARTE DEL FORNITORE

Il fornitore potrà effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza Iva solo dopo aver:

- ⇒ Ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- ⇒ Riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Quindi, egli, prima di porre in essere la fornitura, è tenuto a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate la correttezza e l'esistenza del documento ricevuto, pena l'applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del D.lgs. 471/97.

Nello specifico, tale riscontro da parte del fornitore può avvenire:

- Accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, al *link* "Verifica ricevuta dichiarazioni di intento", e inserendo alcuni dati tra cui il numero di protocollo e il numero progressivo della dichiarazione di intento, l'anno della stessa, il codice fiscale del dichiarante e l'indicazione del destinatario, e così, effettuare il riscontro;
- Per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La responsabilità del fornitore dovrebbe esaurirsi nel riscontro della dichiarazione d'intento ricevuta, secondo le modalità sopra descritte. Tale impostazione trova conferma in Cass. 24.11.98 n. 11914, secondo cui in capo al cedente "non incombe alcun onere né alcuna facoltà di specifico controllo in ordine alla eventuale non veridicità della dichiarazione" ricevuta. Per cui, "a tutela del cedente risulta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal cessionario sotto la propria responsabilità, sicché il cedente che si attiene alla dichiarazione pone in essere un comportamento del tutto adeguato alla previsione della legge" (Cass. 21.11.2001 n. 14694).

ADEMPIMENTI CONNESSI

Le fatture emesse (o ricevute) senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 devono riportare il numero della dichiarazione di intento alla quale si riferiscono.

Inoltre, sia il fornitore sia il cessionario/committente esportatore abituale sono tenuti ad annotare progressivamente la dichiarazione di intento in appositi registri (o, in alternativa, in specifiche sezioni del registro delle vendite o degli acquisti), entro 15 giorni dalla data di emissione o ricezione.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, il fornitore è tenuto a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nell'ambito della dichiarazione IVA annuale, nel quadro VI, riportando:

- ▲ Il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1 di ciascun rigo del quadro VI);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.26/2018

PAGINA

5/5

- ▲ Il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa telematicamente da parte dell'esportatore abituale (campo 2 di ciascun rigo del quadro VI).

REGIME SANZIONATORIO

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

FATTISPECIE	SANZIONE PREVISTA	RIFERIMENTO
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ove si ritenga che la trasmissione telematica debba essere eseguita dal mio studio, in quanto intermediario abilitato, Vi preciso che al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della "COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO EMESSE", tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, il modello per la comunicazione in esame su supporto magnetico o cartaceo.

Successivamente, lo studio dopo aver provveduto all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate ed acquisita la relativa ricevuta di trasmissione, provvederà ad inviare nuovamente al cliente la dichiarazione d'intento, completa di ricevuta, che potrà essere inoltrata da quest'ultimo al fornitore.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI